

DECISIONE DEL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA DEL 22 FEBBRAIO 2023

CHE MODIFICA E INTEGRA LA DECISIONE 001/2020 DEL
COLLEGIO, DEL 29 SETTEMBRE 2020, CHE STABILISCE LE NORME
SULLE CONDIZIONI DI IMPIEGO PER I PROCURATORI EUROPEI
DELEGATI, MODIFICATA E INTEGRATA DALLE DECISIONI
017/2021 E 103/2021 DEL COLLEGIO

Il collegio della Procura europea (EPPO),

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (di seguito «regolamento EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, l'articolo 17, l'articolo 96 e il considerando 116,

visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto») e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («RAA») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 123 del RAA,

vista la decisione del collegio della Procura europea, del 29 settembre 2020, che stabilisce le norme sulle condizioni di impiego per i procuratori europei delegati (di seguito «CEEDP»), modificata e integrata dalle decisioni 017/2021 e 103/2021 del collegio dell'EPPO,

vista la decisione del collegio della Procura europea, del 13 gennaio 2021, sul regolamento finanziario applicabile all'EPPO (di seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 78,

ha adottato la seguente decisione:

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEE) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU P 045 del 14.6.1962, pag. 1385).

Articolo 1

Modifiche

La decisione 001/2020 del collegio, del 29 settembre 2020, che stabilisce le norme sulle condizioni di impiego dei procuratori europei delegati, modificata e integrata dalle decisioni 017/2021 e 103/2021 del collegio, è modificata e integrata come segue:

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:

«a) una retribuzione mensile di base che, per il livello 1 della tabella di cui all'articolo 12 della presente decisione, corrisponde allo stipendio mensile di base di un funzionario del gruppo di funzioni AD, grado 9, scatto 1, come previsto nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto. La retribuzione mensile di base aumenta del 6 % per ogni livello successivo di tale scala.»

L'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), è modificato come segue:

«c) se del caso, il supplemento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, stabilito al momento dell'assunzione, che può essere oggetto di una revisione a seguito di qualsiasi successiva modifica della retribuzione di riferimento nazionale presa in considerazione ai fini dell'articolo 16, paragrafo 1, o della retribuzione dell'EPPO di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della presente decisione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione e i diritti di retribuzione dei procuratori europei delegati sono ricalcolati con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Fatto a Lussemburgo, il 22 febbraio 2023.

Per conto del collegio,

Laura Codruța KÖVESI

Procuratrice capo europea